

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Enrico SCALERANDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Emanuele MATINA

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to CASTAGNO Maria Grazia

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**
f.to CASTAGNO Maria Grazia

Parere favorevole in ordine alla conformità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Emanuele MATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **12 GEN 2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

▪ **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** **12** per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

ESTRATTO



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 del 28-12-2021

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL D.LGS. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati a norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE** del quale sono membri i Signori:

SCALERANDI ENRICO	P	SOLARO ALBERTO	P
BERTONE GIUSEPPE	P	SCARAFIA MARCO	P
BERTOLI IRENE	P	BONETTO PIERLUIGI	P
CANAVESIO CRISTIANO	P	DE FILIPPO ALESSANDRO	P
FORNERO VINCENZO	A	GERANZANI AURORA	A
AVICO DANIELE	P		

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. SCALERANDI Enrico – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dalla quale non è emersa la necessità di alienare alcuna partecipazione, giusta deliberazione C.C. n. 31 del 19.09.2017;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020 individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. E), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti: favorevoli n. 9 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 - resi da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014".
2. Di prendere atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di Macello con una quota pari a 0,00006%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento di quotazione concluso entro il 23 settembre 2017. come da comunicazione di cui al prot. 3878 del 12.11.2021.
3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
6. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con successiva e separata votazione con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 Astenuti resi da n.9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.